



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE Fiera di Roma S.r.l. a socio unico avente ad oggetto la locazione degli spazi per l'espletamento di prove scritte di procedure concorsuali e relativi servizi – CIG 7214543D36

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. (in appresso anche semplicemente Codice) ed in particolare l'art. 106 comma 1 lettera a) a tenor del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano*

modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro";

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile Unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019;

Vista la delibera n. 40 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di revisione del bilancio di previsione 2020 (revisione budget 2020), inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il contratto recante CIG 7214543D36 stipulato con la società Fiera di Roma S.r.l. a socio unico per il servizio di locazione degli spazi per l'espletamento di prove scritte di procedure concorsuali e relativi servizi per mesi dodici (12) per un corrispettivo massimo non garantito pari ad € 180.000,00 (centottantamila/00), oltre IVA, e avente scadenza al 31 dicembre 2020 salva diversa indicazione dell'AIFA e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, autorizzato con Determinazioni del Direttore Generale n. 1917/17, n. 1813/2018 e n. 1685/2019;

Visto il Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso dall'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporto di lavoro flessibile, prot. n. 0138288-07/12/2020-AIFA-AIFA_SRU-P del 07/12/2020 e assunto in pari data al prot. n. 0138316-07/12/2020-AIFA-AIFA-A, con il quale è stata richiesta una estensione temporale del contratto di locazione degli spazi per l'espletamento di prove scritte di procedure

concorsuali e relativi servizi – CIG 7214543D36 dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salva diversa indicazione dell'AIFA e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali previste dal capitolato tecnico, preso atto che residuano risorse economiche;

Preso atto in merito di quanto rappresentato nel predetto Modulo ed in particolare che è stata ravvisata la *“Necessità di completare procedure concorsuali in svolgimento e di attivare ulteriori procedure concorsuali nel corso del 2021 per completare il piano assunzionale sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 duodecies del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, e successive modificazioni, nonché dal Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia e in fase di approvazione da parte degli Enti vigilanti e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Si segnala, inoltre, che la decretazione d’urgenza, emanata in corso d’anno in relazione allo stato d’emergenza COVID-19, ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali in fase di svolgimento”*;

Preso atto che nel Contratto CIG 7214543D36 è espressamente stabilito all’art. 3 comma 3 che *“In corso di esecuzione del presente Contratto, l’AIFA si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario l’estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi alla data del 31/12/2018”*;

Vista la relazione di cui alla nota del 09/12/2020, prot. n. 0138860-09/12/2020-AIFA-AIFA_SRU-P, acquisita in pari data dall’Ufficio attività negoziale e gestione del patrimonio con num. prot. 139042-09/12/2020-AIFA-AIFA-A, con la quale il DEC del contratto ha proposto, per le motivazioni addotte nella citata Relazione cui integralmente si rimanda, di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, ad estendere la durata del contratto CIG 7214543D36 per un periodo di 12 mesi a partire dal 1^a gennaio 2021 e comunque non oltre il completo esaurimento dell’importo massimo contrattualmente previsto, precisando che *“Alla data del 1^a dicembre 2020 risulta che, in base ai servizi richiesti da AIFA e resi dalla società aggiudicatrice, è ancora disponibile un importo di € 110.964,62, oltre IVA, come emerso dai dati forniti dall’Ufficio contabilità e bilancio. A tal proposito bisogna, infatti, tener presente che la contingente situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, ha imposto, a partire del mese di marzo del corrente anno, attraverso una serie di provvedimenti governativi, la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, sospensione da ultimo reiterata con D.P.C.M. 3 dicembre 2020, pubblicata, nella medesima data, nella G.U. n. 391, edizione straordinaria. Tale circostanza ha comportato l’impossibilità di espletare, nei termini previsti dal contratto, tutte le procedure concorsuali, attivabili ai sensi dell’art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015”*;

Preso atto che nella sopra citata Relazione il DEC ha espressamente dichiarato che le attività previste in contratto sono eseguite dal fornitore Fiera di Roma S.r.l. a socio unico con regolarità e correttezza;

Vista la Relazione di cui alla nota del 18/12/2020, prot. n. 144359-18-12-2020-AIFA-AIFA-P, con la quale il RUP, per le ragioni addotte nella Relazione medesima cui integralmente si rimanda, ha autorizzato la modifica della durata del contratto in argomento sussistendo le condizioni richieste dall’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici ed in particolare che tale estensione è stata esplicitamente prevista all’art. 3 comma 3 del

Contratto e non ha l'effetto di alterare la natura generale del contratto, rimanendo invariate tutte le altre condizioni finanche quelle economiche;

Vista la Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 nella quale la Suprema Corte si è esplicitamente espressa nel senso della opportunità di rinegoziare le condizioni di quei contratti per i quali, in tempo di covid-19, le misure di contenimento della pandemia adottate dal governo abbiano determinato una riduzione degli introiti, come, appunto, avvenuto nel contratto in parola, non avendo potuto l'OE erogare i propri servizi a causa del blocco dei concorsi;

Considerato in particolare che la modifica richiesta non implica alcun onere aggiuntivo rispetto alle somme previamente autorizzate con la Determina DG n. 1917/2017;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con la società Fiera di Roma S.r.l. a socio unico per il servizio di locazione degli spazi per l'espletamento di prove scritte di procedure concorsuali e relativi servizi recante CIG 7214543D36.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa sino al 31/12/2021, salva diversa indicazione dell'AIFA, fermo restando il rispetto della normativa vigente e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
3. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma di € 180.000,00 (centottantamila/00), oltre IVA previamente autorizzata con la determina DG n. 1917/17 a titolo di importo contrattuale massimo non garantito.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 21/12/2020

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

Allegato:

1) Autorizzazione del RUP del 18/12/2020.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____